



DETERMINA 1679 DEL 18/04/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO - AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO TEMPO PER LA FAMIGLIA 2025/26, 2026/27, 2027/28
LOTTO 1: IL BOCCIOLO - IL CERCHIO
LOTTO 2 : LA CASSETTA DEL PORTO - IL TESORO.**

Il Dirigente Direzione Servizi Formativi e dell'Istruzione

Premesso che

- la scrivente Direzione intende affidare, con procedura negoziata, il servizio descritto nel capitolato allegato ad un idoneo operatore economico;
- a tal fine intende avviare un'indagine di mercato per conoscere gli operatori economici interessati all'affidamento;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 19 dicembre 2024, dichiarata immediatamente eseguibile, di approvazione del bilancio di previsione 2025-2027 e la nota di aggiornamento al DUP 2025-2027;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 9 gennaio 2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'esercizio finanziario 2025-2027;

Vista la seguente normativa:

- il decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 e succ.mod.e integrazioni ed, in particolare, gli artt. 107, 183 e 192;
- l'Allegato II.1 art.2 del dlgs 31-3-2023 n.36 Codice dei contratti pubblici - *Indagini di mercato*
- l'art. 23 del regolamento di contabilità;
- L'art. 37 D.Lgs 33/2013;
- gli art. 52 e ss. del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti;
- l'art. 80 dello Statuto Comunale vigente;

DETERMINA

1) di approvare la seguente documentazione allegata al presente provvedimento quale parte integrante: Avviso di indagine di mercato per manifestazione di interesse, Lettera di invito, Quadro economico e Base d'asta, Capitolato, Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.

2) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Verona.

Firmato digitalmente da:
Il Dirigente
ANTONELLA CHERCHI



**Comune
di Verona**

SERVIZI FORMATIVI E DELL'ISTRUZIONE

Numero Atto 1679/2025 - Protocollo 148958/2025
Copia cartacea conforme all'originale digitale.
Documento firmato digitalmente da ANTONELLA CHERCHI.
Verona, 18/04/2025.
Il Funzionario Incaricato



AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ¹

Oggetto: Servizio Tempo per la Famiglia 2025/26, 2026/27, 2027/28.

Lotto 1: Il Bocciole - Il Cerchio Lotto 2: La casetta del Porto - Il Tesoro.

Il Comune di Verona – Direzione Servizi Formativi e dell'Istruzione, nell'ambito delle proprie funzioni ed attività, intende individuare un operatore qualificato cui affidare la gestione del servizio in oggetto, dettagliatamente descritto nell'allegato capitolato.

Si invitano gli operatori economici a manifestare il loro interesse alla gara tramite la procedura "*Manifestazione di interesse*" di Sintel entro il termine indicato sulla piattaforma medesima (15 giorni dal lancio della procedura). Insieme alla manifestazione di interesse, gli operatori economici dovranno inserire in Sintel:

- la "*Dichiarazione sul possesso dei requisiti speciali*" previsti dalla Lettera di invito al paragrafo n.6
- la relativa documentazione comprovante il possesso dei medesimi.

Dopo l'espletamento della procedura "*Manifestazione di interesse*" di Sintel, sarà avviata, su Sintel, la successiva procedura negoziata con invito alle ditte interessate, le quali saranno invitate a presentare offerta entro il termine di 15 giorni.

La documentazione di gara di cui al presente avviso potrà essere modificata rispetto a quella allegata alla successiva procedura negoziata in modo non sostanziale e riportando eventuali modifiche derivanti dagli aggiornamenti normativi del Codice Contratti Pubblici, ed in particolare dal dlgs n.209/2024.

Si evidenzia che la non tempestiva Registrazione/Iscrizione su Sintel, renderà impossibile l'invito all'indagine di mercato ed alla successiva procedura negoziata.

I dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e s.m.i, esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura.

Per chiarimenti gli interessati potranno comunicare tramite Sintel entro i termini indicati nel paragrafo 2.2 della Lettera di invito.

Il presente avviso è consultabile all'albo pretorio e sul sito internet www.comune.verona.it

F.to il Dirigente della Direzione Servizi Formativi e dell'Istruzione

Dott.ssa Antonella Cherchi

Allegati:

- Lettera invito
- Quadro economico e Base d'asta
- Capitolato
- Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

¹ Art.2 Allegato II.1 dlgs 36/2023 Codice Contratti Pubblici

Comune di Verona

Direzione Servizi Formativi e dell'Istruzione

Via Bertoni 4 – 37122 VERONA

Tel. 045/8079612 Fax 045/8079640

E-Mail istruzione@comune.verona.it

Pec: servizi.educativi@pec.comune.verona.it

www.comune.verona.it

LETTERA DI INVITO

PROCEDURA NEGOZIATA con indagine di mercato per l'affidamento del servizio Tempo per la Famiglia 2025/26, 2026/27, 2027/28.

Lotto 1: Il Bocciolo - Il Cerchio e Lotto 2: La casetta del Porto - Il Tesoro.

INDICE

Premesse

1. PIATTAFORMA TELEMATICA
2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI
3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA
4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONI
6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA
7. AVVALIMENTO
8. SUBAPPALTO
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA
10. SOCCORSO ISTRUTTORIO
11. CONTENUTO BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"
12. CONTENUTO BUSTA "OFFERTA TECNICA"
13. CONTENUTO BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"
14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
15. COMMISSIONE GIUDICATRICE
16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA
17. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE
19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE
20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO
21. ACCESSO AGLI ATTI
22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Premesse

La presente lettera di invito contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all'appalto in oggetto.

Con la determinazione a contrarre sopra citata, la Direzione Servizi Formativi e dell'Istruzione (di seguito Direzione) ha deciso di affidare l'appalto mediante procedura negoziata senza bando.

La presente procedura è interamente svolta tramite il sistema informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito Piattaforma Sintel) accessibile dal seguente [link](#) e conformemente alle prescrizioni dell'articolo 44 del Codice e del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/2021.

Normativa applicabile: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 «Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici», ripubblicato in G.U. 13 aprile 2023, n. 87 – S.O. (in seguito: Codice).

L'affidamento avviene mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto tra qualità e prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettera a) del Codice.

La durata massima del procedimento è prevista pari a 4 mesi decorrenti dall'invio del presente invito ad offrire salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del Codice.

Il luogo di esecuzione del servizio è nel Comune di Verona - NUTS ITH31.

Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice, è il dr. Roberto Giunta.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. La piattaforma telematica di negoziazione

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del D.Lgs. n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme alla lettera di invito e a quanto previsto nel documento denominato "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" (link).

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" (link), che costituisce parte integrante della presente lettera di invito. L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato,

nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete Internet, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile sempre in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma Sintel devono essere effettuate contattando il call center al numero 800 116 738 nei seguenti orari: tutti i giorni dalle 9:00 alle 17:30 esclusi sabato e festivi.

1.2 Dotazioni Tecniche

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nella presente lettera di invito e nel documento "Modalità Tecniche di utilizzo della Piattaforma Sintel" ([link](#)), che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'art. 64 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del D. Lgs. n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3 IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma Sintel.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS o tramite il rilascio di specifiche credenziali o mediante carta d'identità elettronica (CIE) o carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. Documentazione di gara

La documentazione di gara comprende:

- Determinazione dirigenziale a contrarre e suoi allegati:
 1. Lettera di invito
 2. Quadro economico e Base d'asta
 3. Capitolato
 4. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
 5. Dati patto di assorbimento
- e-DGUE Request in formato .xml, e le seguenti sue dichiarazioni integrative:
 1. Domanda di partecipazione Mod.1

2. Possesso requisiti speciali Mod. 2

3. Dichiarazione Ausiliaria Mod.3

4. Dichiarazione RTI costituendo Mod.4

- Dichiarazione costi del personale e della sicurezza
- Accordo Trattamento dato personali
- Dichiarazione Responsabile Trattamento Dati Personali.

La documentazione di gara è accessibile sulla Piattaforma Sintel nell'apposita sezione "*Documentazione di gara*".

2.2 Chiarimenti

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno **7 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma Sintel "*Comunicazioni procedura*".

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno **6 giorni** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma Sintel, nella sezione "*Documentazione di gara*"

Nei casi di comprovato malfunzionamento e/o indisponibilità prolungata del Sistema, la Stazione Appaltante si riserva di ricevere le richieste di informazioni e chiarimenti solo a mezzo PEC.

Non sono ammesse richieste telefoniche di chiarimenti.

2.3 Comunicazioni

Tutte le comunicazioni tra la stazione appaltante e gli operatori economici, comprese quelle relative all'attivazione del soccorso istruttorio e al subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta anomala, avvengono attraverso la funzionalità "*Comunicazioni procedura*" della piattaforma Sintel nell'interfaccia "*Dettaglio*" della presente procedura.

Le comunicazioni di cui all'art. 90 del Codice (relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l'appalto; d) alla data di avvenuta

stipulazione del contratto con l'aggiudicatario) avvengono utilizzando il domicilio digitale speciale eletto dall'operatore economico presso la Piattaforma Sintel. Per gli operatori economici transfrontalieri le comunicazioni avvengono attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis (INI-PEC), 6-ter (IPA), 6-quater (INAD) del D.Lgs. n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E DURATA

L'appalto è articolato in due lotti corrispondenti a quattro servizi, come dettagliatamente descritto nell'allegato "Capitolato".

È facoltà del concorrente presentare offerta per uno o due lotti.

CPV principale: 80110000-8 Servizi di istruzione prescolastica

Nell'allegato "*Quadro Economico e Base d'asta*" sono indicati (iva esclusa):

- le basi d'asta
- l'importo complessivo dell'appalto
- la stima degli oneri per la manodopera.
- La stima degli oneri per la sicurezza aziendale sono previsti dal decreto direttoriale n.30 del 14-6-2024 che approva il costo medio del lavoro per i lavoratori occupati dalle cooperative del settore socio sanitario, assistenziale, educativo e di inserimento lavorativo.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

L'importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è € 0,00 (zero), in quanto per il servizio non si ravvisano rischi di interferenza.

Contratto Collettivo Nazionale Lavoro

Il contratto collettivo applicabile al personale dipendente ai sensi dell'art.11, co.2 dlgs 36/2023: *CCNL T151 Cooperative settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo. Codice Ateco Q85.1 Istruzione prescolastica.*

Ai sensi dell'articolo 11, commi 3 e 4 nonché Allegato I.01 art.4, del Codice dei contratti pubblici, gli OSEE che applicano un diverso CCNL lo indicano nel Mod. 1, purché detto contratto garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla stazione appaltante. In tali casi, prima di procedere all'affidamento o all'aggiudicazione la stazione appaltante acquisirà la dichiarazione con la quale l'operatore economico individuato si impegna ad applicare il CCNL indicato nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele. In quest'ultimo caso, la dichiarazione verrà verificata dalla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 110 del Codice, sia per la parte economica che normativa.

L'appalto è finanziato con fondi propri dell'Amministrazione.

La contabilizzazione e il pagamento delle prestazioni contrattuali avverranno "**a misura**", con riferimento al ribasso percentuale offerto rispetto alla base d'asta oraria.

DURATA dell'APPALTO

Il Servizio si svolgerà nel periodo indicato nel capitolato.

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui all'articolo 65 comma 2 lett. b), c) e d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati, sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.¹

¹ Art.67 co.4 CCP.

Il concorrente, che partecipa alla gara in una delle forme di seguito indicate, è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma;
- partecipazione a più di un consorzio stabile.²

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 2 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

E' vietato l'utilizzo dello strumento del raggruppamento temporaneo di imprese per finalità anticoncorrenziali, pena l'esclusione dalla gara. Eventuali casi dubbi circa le effettive finalità di raggruppamenti di imprese considerati "sovraabbondanti" potranno sempre costituire oggetto di segnalazione all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato o all'ANAC.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 2 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- I. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e

² Art.67 co.7 CCP

soggettività giuridica (c.d. rete-soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

II. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (c.d. rete-contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcuni operatori economici tra i retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;

III. nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 1, lettera b), c), d) ovvero una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di retisti. A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandatario della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandatario della sub-associazione è conferito dai retisti partecipanti alla gara, mediante mandato, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI GENERALI E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice (*cause di esclusione non automatica*) è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

Soggetti di cui all'art. 65, co.2, lett. e), f), g) e h) Codice (raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE):

devono possedere i requisiti di ordine generale tutti i partecipanti al raggruppamento o al consorzio ordinario.

Consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) c) e d) del Codice:

i requisiti generali sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.³

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'art. 96, comma 6, del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'art. 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

³ ART.67 co.3 CCP

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'art. 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del D. Lgs. del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni (c.d. pantouflage).

La mancata accettazione dei principi e doveri indicati nel Patto di integrità ([link](#)) e nel Protocollo di legalità ([link](#)) e il mancato rispetto degli stessi costituiscono causa di esclusione della gara.

Si richiede all'aggiudicatario, inoltre, di uniformarsi nello svolgimento delle attività oggetto del contratto ai principi e doveri indicati nel codice di comportamento ([link](#)) e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza adottato ai sensi della legge 190/12 ([link](#)).

6. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al

fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice. Nel caso di cooperative - iscrizione all'Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi del D.M. 23 Giugno 2004, tra le cui finalità statutarie rientri la gestione del servizio oggetto del presente appalto; - (se cooperative sociali) iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ai sensi della Legge 381/1991 e ss.mm.ii.
- Ai fini della comprova, l'iscrizione nei Registri o Albo sopraindicati è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2 REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Aver maturato, negli ultimi 3 anni antecedenti la data della determina a contrarre, un valore contrattuale o di fatturato di almeno € 35.000,00 + iva, per servizi analoghi;

La comprova del requisito, è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

6.3 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1 (iscrizione)

Deve essere posseduto: da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo; da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.2

Il requisito dei servizi analoghi richiesto in relazione alla prestazione oggetto della procedura di gara deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso. Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Il requisito di idoneità professionale di cui al punto 6.1

Deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità tecnico-professionale di cui al punto 6.2

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.⁴

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

⁴ Art.67 co. 5 CCP

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente, singolo od associato, può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale ovvero per migliorare la propria offerta (articolo 104 del Codice).

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo a messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

L'ausiliario deve:

- possedere i requisiti generali previsti al punto 5 della presente Lettera di invito e quelli speciali di cui al punto 6 oggetto di avvalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE (parte II, sezione C "Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti"), da compilare nelle parti pertinenti;

- impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione:

- il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti
- nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione dalla gara - la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 5 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalazione all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

È vietato ai sensi del comma 2 art.119 del D.lgs. n. 36/2023, pena la decadenza dal servizio, di subappaltare l'erogazione del servizio, data la peculiarità e delicatezza dei servizi educativi rivolti a minori.

9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate

esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nella presente Lettera di invito.

L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre il termine indicato in Sintel, a pena di irricevibilità. La piattaforma Sintel non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Le operazioni di inserimento sulla piattaforma Sintel di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano, pertanto, i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e, quindi, mancata trasmissione della risposta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Qualora il concorrente preveda il caricamento di numerosi file (nel formato e nella dimensione massima accettati dalla piattaforma Sintel, v. documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della Piattaforma Sintel" link) utilizzando un formato di compressione quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, in formato elettronico ".zip" ovvero ".rar" ovvero ".7z" o equivalenti, tutti i singoli file in esso contenuti dovranno essere firmati digitalmente mentre la cartella compressa stessa non dovrà essere firmata.

Il DGUE e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con

soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

9.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'"OFFERTA" è composta da:

A – Documentazione amministrativa;

B – Offerta tecnica

C – Offerta economica

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/ConSORZI, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta vincola il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia (se è stata richiesta) prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ai sensi dell'art. 101, comma 4, del Codice, fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la sua presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta

e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

Invio offerta

L'operatore economico registrato a Sintel accede all'interfaccia "Dettaglio" della presente procedura e quindi all'apposito percorso guidato "Invia offerta", che consente di predisporre la "busta telematica" contenente la documentazione amministrativa. La documentazione amministrativa dovrà essere compilata e trasmessa una sola volta, secondo le modalità sotto specificate. Dopo aver concluso la sottomissione della documentazione amministrativa l'operatore economico dovrà predisporre ed inviare:

- una "busta telematica" contenente l'offerta tecnica; - una "busta telematica" contenente l'offerta economica. Si precisa che l'offerta viene inviata alla stazione appaltante solo dopo il completamento di tutti gli step componenti il percorso guidato "Invia offerta". Pertanto, al fine di limitare il rischio di non inviare correttamente la propria offerta, si raccomanda all'operatore economico di: b) accedere tempestivamente al percorso guidato "Invia offerta" in Sintel per verificare i contenuti richiesti dalla stazione appaltante e le modalità di inserimento delle informazioni. Si segnala che la funzionalità "Salva" consente di interrompere il percorso "Invia offerta" per completarlo in un momento successivo; c) compilare tutte le informazioni richieste e procedere alla sottomissione dell'offerta con congruo anticipo rispetto al termine ultimo per la presentazione delle offerte. Si raccomanda di verificare attentamente in particolare lo step 5 "Riepilogo" del percorso "Invia offerta", al fine di verificare che tutti i contenuti della propria offerta corrispondano a quanto richiesto dalla stazione appaltante, anche dal punto di vista del formato e delle modalità di sottoscrizione. N.B. come precisato nel documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel" ([link](#)), in caso sia necessario allegare più di un file in uno dei campi predisposti nel percorso guidato "Invia offerta", questi devono essere inclusi in un'unica cartella compressa in formato .zip (o equivalente). Tutte le dichiarazioni devono essere sottoscritte digitalmente secondo le indicazioni riportate al paragrafo 7.1 FIRMA DIGITALE del documento "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

10. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

A titolo esemplificativo, si chiarisce che:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, **sono sanabili**, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avvalimento, della garanzia provvisoria (se è stata richiesta), del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere **oggetto di soccorso istruttorio** solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è **sanabile**;
- **non è sanabile** mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta in un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

11. CONTENUTO BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

L'operatore economico inserisce la seguente documentazione:

- Domanda di partecipazione (Mod.1)
- e-DGUE Response in formato .xml
- Procura (eventuale)
- Dichiarazione possesso requisiti speciali (Mod.2)
- Documentazione comprovante possesso requisiti speciali
- ~~copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC.~~⁵
- Dichiarazione dell'ausiliaria (Mod.3) e la documentazione in caso di avvalimento prevista dal paragrafo 11.4
- Documentazione per i soggetti associati di cui al paragrafo 11.5
- (eventuale in caso di n° dipendenti > 50) Rapporto sulla parità di genere, ed inoltre l'attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, ai sensi dell'art.1 c. 1 Allegato II.3 dlgs 36/2023 (a pena di esclusione);
- Dichiarazione di impegno art. 102 co.1 dlgs 36/2023: relazione con la quale l'imprenditore assume gli impegni di cui alle lettere a), b) e c) e illustra le modalità con le quali intende adempiere ai medesimi:

⁵ I concorrenti sono obbligati al pagamento del contributo di previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023 reperibile al seguente [link](#)).

Lettera a): impegno a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

Lettera b): a garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

Lettera c): a garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Si informa che, esclusivamente per motivi tecnici legati al funzionamento della piattaforma Sintel, il concorrente potrà caricare un foglio bianco qualora non incorresse nelle fattispecie di cui ai punti sopra indicati.

11.1 Documento di gara unico Europeo

Il concorrente dovrà compilare e caricare a sistema nell'apposito campo denominato "DGUE" il "Documento di gara unico europeo" reso disponibile in formato elettronico editabile negli atti di gara.

Nello specifico dovrà:

- generare la **DGUE Response** in formato xml a partire dalla **DGUE Request** messa a disposizione della Stazione Appaltante in documentazione di gara.

Per farlo è possibile utilizzare il medesimo servizio messo a disposizione da CONSIP nel portale <https://www.acquistinretepa.it/esp-dgue/#!/start>. Il servizio è utilizzabile a seguito di login, nel menu di sinistra "Servizi", Sezione eDGUE. Il percorso inizia dalle selezioni seguenti:

Chi è a compilare il DGUE? → Sono un operatore economico

Che operazione si vuole eseguire? → Importare un DGUE;

- caricare il file xml DGUE Response in SINTEL in fase di sottomissione dell'offerta nella busta amministrativa come allegato alla documentazione di gara.

Attenzione

Si chiede di caricare il formato xml NON FIRMATO DIGITALMENTE

Qualora taluni campi compilabili in cui vengono richieste informazioni di tipo descrittivo non consentano, per lo spazio ridotto, un'adeguata compilazione, i concorrenti hanno facoltà di rinviare a un documento allegato al DGUE, scrivendo nel campo "vedi allegato n. ___".

N.B.: Per le modalità di utilizzo di dettaglio si rimanda alle indicazioni operative e ai manuali disponibili sulla Piattaforma.

Si invita, altresì, l'Operatore Economico a consultare il [comunicato del MIT del 30.06.2023](#) relativo alle Linee guida per la compilazione del modello di formulario di Documento di Gara unico Europeo (DGUE) approvato dal [Regolamento di esecuzione \(UE\) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016](#).

Con il documento di gara unico europeo, l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli articoli 94 e seguenti del Codice;⁶
- b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice.

Il DGUE contiene tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e, nel caso di partecipazione alla procedura di gara nella forma giuridica prevista dagli articoli 65 e 66, la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate.

Il DGUE deve essere presentato:

- dal concorrente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

⁶ La dichiarazione relativa all'assenza delle condizioni di esclusione riferita a tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3, del Codice è resa dal legale rappresentante dell'operatore economico. Resta ferma l'applicazione delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 nei confronti del legale rappresentante che renda dichiarazioni false in ordine al possesso del requisito in esame.

Qualora il legale rappresentante dell'operatore economico concorrente non sia in grado o non intenda rendere tramite il DGUE le dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 94, comma 1, del Codice anche nei confronti di tutti i soggetti indicati al comma 3 dell'art. 94 del Codice, le stesse dovranno essere rese direttamente dai soggetti interessati mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 D.P.R. n. 445/2000 sottoscritta digitalmente.

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati indicati quali esecutori;
- in caso di avvalimento, per ciascuna ausiliaria;
- in caso di ricorso all'istituto della cooptazione dall'impresa cooptata.

Si precisa che nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, ciascun operatore economico che ne farà parte deve presentare il proprio DGUE ed i propri Allegati sottoscritti digitalmente.

11.2 Dichiarazioni integrative del DGUE

Il concorrente compila e sottoscrive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni **n.1, n.2, n.3 e 4.**

Nella domanda di partecipazione Mod.1 il concorrente indica i propri dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede), la forma singola o associata con la quale partecipa alla gara e il CCNL applicato con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'art. 16 quater del D.L. 76/2020.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede, CCNL applicato) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Il concorrente dichiara nella domanda:

- l'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice anche in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3;
- l'insussistenza di cause automatiche di esclusione di cui all'art. 94, commi 5 e 6, del Codice;
- l'insussistenza di cause di esclusione di cui all'art. 95, commi 1 e 2, del Codice , anche riguardo ai soggetti indicati all'art. 94, comma 3, in relazione ai casi previsti dall'art. 98, comma 3, lett. g) e h);
- l'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice anche in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

- l'insussistenza delle altre cause di esclusione, rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1 lettera a) commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98, comma 6, del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

Nella domanda dichiara anche:

- di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;
- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

- di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti di partecipazione e le condizioni di esecuzione della presente Lettera di invito.

Dichiara inoltre:

- di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;
- di accettare il Protocollo di legalità ed il Patto di integrità accessibili al seguente link;
- di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali.

La domanda contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni:

- di aver preso piena conoscenza della lettera di invito e degli altri documenti ad essi allegata ovvero richiamati e citati, nonché di aver preso piena conoscenza e di accettare gli eventuali chiarimenti resi dalla Stazione Appaltante nella fase antecedente la presentazione delle offerte;
- di autorizzare la stazione appaltante, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara oppure di non autorizzare la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. Tale diniego dovrà essere adeguatamente motivato e comprovato ai sensi dell'art. 35, comma 4, lett. a), del Codice, mediante una dichiarazione inserita nella Busta "Offerta tecnica".

Il concorrente dichiara altresì, in **caso di concordato preventivo** gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 186-bis, comma 6 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

Per caricare la documentazione sulla Piattaforma dovranno creare un'unica cartella compressa in formato *.zip* (o sistema di archiviazione equivalente).

Nel caso di aggregazioni di **imprese aderenti al contratto di rete**:

- a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
- b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

Nella Dichiarazione n.2 sul possesso dei requisiti speciali di partecipazione redatta ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, dichiara quanto ivi richiesto.

Per i servizi descritti il Concorrente dovrà indicare: l'oggetto dell'opera, il committente, l'importo dei servizi, la durata, l'attività svolta dal concorrente. Nel caso in cui il servizio sia stato svolto come componente di un raggruppamento temporaneo (RTP), il Concorrente dovrà indicare la quota percentuale di partecipazione allo stesso raggruppamento.

La dichiarazione sostitutiva n.4, deve essere firmata digitalmente ed essere resa:

- dal soggetto che partecipa singolarmente;
- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di rete, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta, in relazione al possesso dei requisiti;
- nel caso di consorzi stabili, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici in relazione al

possesso dei requisiti.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura.

11.3 (eventuale) Documentazione in caso di avvalimento

In caso di ricorso all'avvalimento l'operatore economico concorrente deve compilare l'apposita Sezione C "*Informazioni sull'affidamento sulle capacità di altri soggetti*" di cui alla Parte II del "Documento gara unico europeo" **DGUE** indicando:

- la volontà di ricorrere all'avvalimento;
- tutti i dati identificativi del soggetto ausiliario e dei requisiti di cui ci si intende avvalere.

Inoltre, per ciascuna impresa ausiliaria dovrà allegare:

- 1) la **dichiarazione di avvalimento** (Dichiarazione integrativa **Mod.n.3**), contenente l'impegno, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse oggetto di avvalimento;
- 2) il **contratto di avvalimento**, che dovrà riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente a pena di nullità:
 - i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi messi a disposizione e le correlate risorse strumentali e umane prestatati in modo determinato e specifico;
 - la durata del contratto pari al tempo necessario all'esecuzione della prestazione che richiede l'utilizzo delle risorse oggetto di avvalimento;
 - ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento (ad esempio precisando i dati quantitativi e qualitativi del personale e delle attrezzature che verranno messe a disposizione nel corso dell'esecuzione del contratto);
- 3) il DGUE reso e sottoscritto dall'impresa ausiliaria.

11.4 (eventuale) Documentazione ulteriore per i soggetti associati

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione della/e percentuale/i dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione della/e percentuale/i dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione (Dichiarazione Mod.n.4) resa da ciascun concorrente, attestante:

- a) a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c) la percentuale dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti ovvero la percentuale dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica:

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti ovvero la percentuale dei servizi, che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un

organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

▪ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:**

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti ovvero la percentuale dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

▪ **in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:**

- copia del contratto di rete;
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c) le parti ovvero la percentuale dei servizi che saranno eseguiti dai singoli operatori economici aggregati in rete.

11.5 (eventuale) Procura

Nell'eventualità che l'offerta e/o le dichiarazioni siano sottoscritte da un procuratore l'operatore economico dovrà allegare nel campo "Ulteriore documentazione" originale o copia conforme ai sensi di legge della procura institoria o della procura speciale.

11.6 (eventuale) Dichiarazione da rendere a cura dell'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 372 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 , n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura

concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

12. CONTENUTO "BUSTA TECNICA"

Sulla Piattaforma Sintel, al secondo step del percorso guidato "Invia offerta", nel campo "Offerta tecnica", l'operatore economico deve inserire la documentazione relativa all'offerta tecnica, firmata secondo le modalità previste, e deve contenere i documenti di seguito indicati (la cui mancata produzione nel sub criterio di riferimento comporterà la mancata attribuzione del punteggio e l'assegnazione di un punteggio pari a 0):

- **Progetto**
- **Diniego** motivato all'accesso agli atti relativo al Progetto (vd paragrafo seguente)
- (eventuale) Copia del Progetto oscurato nelle parti coperte da segreto tecnico-commerciale
- (eventuale, nel caso l'operatore economico adotti CCNL diverso da quello indicato da stazione appaltante) **Dichiarazione** di equivalenza delle tutele ed eventuale documentazione probatoria sull'equivalenza del proprio CCNL.
- In caso di avvalimento premiale: **Dichiarazione** e contratto di avvalimento.
- **Certificati** di qualità
- **Documentazione** probante l'esperienza lavorativa di una delle due educatrici. Tale prova dovrà essere fornita:
 - Dal curriculum nel quale dovranno essere indicati i committenti/datori di lavoro con i loro contatti telefonici e indirizzi email;
 - Dalle dichiarazioni del committente o datore lavoro, o in alternativa dai contratti, fatture e relativi bonifici.

12.1 Diniego all'accesso agli atti

Qualora il concorrente intenda avvalersi della riserva sull'accesso all'offerta tecnica presentata dovrà precisare, con una dichiarazione "motivata e comprovata", le parti dell'offerta che intende mantenere riservate. In essa dovrà fare espresso riferimento agli elementi elencati nell'art. 98 del D.Lgs. 30/2005 "Codice della proprietà industriale" e cioè l'esplicazione del loro carattere segreto, l'indicazione delle relative misure di sicurezza adottate in azienda a tutela del proprio know how, la stima, anche approssimativa, del valore economico delle informazioni segrete. Tuttavia, se il valore economico di tali informazioni è riconducibile all'offerta economica, il concorrente dovrà astenersi

dall'indicarlo a pena di esclusione. In questo caso è sufficiente dichiarare che le informazioni segrete hanno un valore economico omettendo l'indicazione dell'ammontare. Pertanto, il concorrente che intende negare l'accesso deve inserire nel campo "Diniego accesso a Progetto":

- idonea documentazione che argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali le eventuali parti dell'offerta, che devono essere indicate precisamente, sono escluse dal diritto di accesso e deve fornire un "principio di prova" atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali;
- copia firmata dell'offerta tecnica che verrà consegnata ai concorrenti che esercitano il diritto di accesso agli atti, adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali.

Resta ferma, la facoltà della stazione appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

13. CONTENUTO - BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"

L'operatore economico inserisce nella piattaforma Sintel i seguenti valori:

- a) nel campo "*Offerta economica*", **a pena di esclusione**, il ribasso percentuale offerto rispetto alla base d'asta; non sono ammesse offerte economiche in aumento;
- b) nel campo "*di cui costi della sicurezza afferenti l'attività svolta dall'operatore economico*": 0 (zero); questi costi aziendali relativi alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro e calcolati per tutta la durata dell'appalto, dovranno essere indicati nello specifico modello di seguito indicato;
- c) il campo "*di cui costi del personale*" risulterà inattivo, perché questi costi dovranno essere indicati nello specifico modello di seguito indicato;
- d) nel campo "*costi della sicurezza derivanti da interferenze*": 0 (zero).

Inoltre, l'operatore economico inserisce nella Busta economica telematica, **a pena di esclusione**, la seguente documentazione firmata digitalmente dal legale rappresentante o procuratore:

- **Dichiarazione sui costi del personale e sicurezza aziendale**, calcolati per tutta la durata dell'appalto; il modello è presente nella documentazione di gara.
- **Giustificazioni relative offerta tecnica ed economica** (relazione ed eventuale documentazione). La mancata presentazione anticipata non è causa di esclusione.

Step 4 (Riepilogo dell'offerta)

Al quarto step del percorso guidato "Invia offerta", la piattaforma Sintel genera automaticamente il "Documento d'offerta" in formato .pdf contenente tutti i dati e le dichiarazioni relativi all'offerta inseriti negli step precedenti. L'operatore economico deve scaricare tale documento sul proprio terminale e sottoscriverlo con firma digitale.

È quindi necessario, a pena di esclusione, in quanto elemento essenziale dell'offerta, effettuare l'upload in Sintel del "Documento d'offerta" debitamente firmato digitalmente. Tutte le informazioni in merito all'essenzialità del "Documento d'offerta" e alle specifiche tecniche/procedurali sulle attività sono dettagliate nella schermata dello step 4 del percorso "Invia offerta" in Sintel, nonché nel documento allegato "Modalità tecniche per l'utilizzo della piattaforma Sintel".

Step 5 (Invio offerta)

Al quinto step del percorso guidato "Invia offerta" l'operatore economico visualizza il riepilogo di tutte le informazioni componenti la propria offerta. L'operatore economico, per concludere il percorso guidato ed inviare l'offerta, deve cliccare l'apposito tasto "Invia offerta". Sintel restituirà un messaggio a video dando evidenza del buon esito dell'invio dell'offerta.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

14.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nel documento di gara "**Criteri di valutazione dell'offerta tecnica**", con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a 30 punti nella valutazione dell'offerta tecnica.

14.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Con riferimento al punteggio di cui alle lettere "D" della tabella 3, ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un coefficiente compreso tra 0 e 1 a ciascuno degli elementi/sub elementi da valutare.

Terminata l'attribuzione discrezionale dei coefficienti, si troverà la media aritmetica dei medesimi per ciascun subelemento. Si procederà poi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti dai commissari in coefficienti definitivi, riportando cioè a 1 la media più alta e proporzionando rispetto ad 1 le altre medie classificate.

Per l'attribuzione di tali coefficienti discrezionali da 0 a 1 (senza attribuzione di coefficienti intermedi), i Commissari faranno riferimento ai seguenti criteri motivazionali:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE

Valutazione "Qualità progettuale e organizzativa"	Contenuto dell'offerta	Coeff.
Descrizione articolata in modo ottimale che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito quanto richiesto.	Ottimo	1
Descrizione adeguata, che sviluppa e approfondisce l'oggetto in modo non del tutto completo.	Buono	0,8
Descrizione pertinente, che sviluppa l'oggetto in maniera parziale e/o senza completo approfondimento.	Discreto	0,6
Descrizione accettabile ma poco strutturata e sviluppata.	Sufficiente	0,3
Descrizione carente, troppo generica ed inadeguata o del tutto assente.	Scarso	0

14.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito al miglior ribasso percentuale sul prezzo a base d'asta un punteggio di 30 punti, agli altri ribassi percentuali saranno assegnati punteggi decrescenti calcolati con la seguente formula "non lineare ":

$$P_i = 30 * (R_i / R_{max})^\alpha$$

Dove: P_i = Punteggio assegnato al concorrente i-esimo.

R_i = ribasso percentuale offerto dal Concorrente i-esimo

R_{max} = ribasso percentuale massimo offerto

$$\alpha = 0,5$$

Nel computo dei punti da assegnare saranno considerate, qualora ne ricorresse l'eventualità, le prime due cifre dopo la virgola procedendo con l'arrotondamento alla seconda cifra decimale dopo la virgola (per difetto se la terza cifra decimale è compresa tra 0 e 4 incluso, per eccesso se è pari o superiore a 5).

14.4 METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio. La gara sarà aggiudicata al concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo (offerta tecnica più offerta economica) più alto fra tutte quelle ammesse alla gara determinato sommando il punteggio complessivo per l'offerta tecnica ed il punteggio ottenuto per l'offerta economica, secondo i criteri sopra indicati.

15. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, fatta salva la possibilità del RUP, prevista dall'art.7 All.1.2 dlgs 36/2023, di svolgere tutte le operazioni di gara che non implicano l'esercizio di poteri valutativi.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

16. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

17. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nella prima seduta, il RUP, eventualmente coadiuvato dal Seggio Amministrativo accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nella presente lettera di invito;
- c) attivare, ove ne ricorrano i presupposti, la procedura di soccorso istruttorio.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

La prosecuzione della procedura è limitata ai soli concorrenti ammessi.

18. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora della seduta in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

Fatta salva la possibilità del RUP, prevista dall'art.7 All.I.2 dlgs 36/2023, di svolgere direttamente tutte le operazioni di gara che non implicano l'esercizio di poteri valutativi, la commissione giudicatrice opererà come di seguito descritto.

La commissione giudicatrice, nella prima seduta virtuale, procede:

- all'apertura dei file contenenti la documentazione tecnica, presenti sulla piattaforma telematica, degli operatori economici ammessi alla fase di gara;
- alla verifica della regolarità formale degli atti rinvenuti all'interno della documentazione tecnica.

In una o più sedute riservate, in presenza o da remoto, la commissione giudicatrice procede all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri indicati nel documento di gara

“*Criteri di valutazione dell’offerta tecnica*” e nella presente Lettera di invito.

I componenti della commissione giudicatrice potranno accedere anche da remoto, tramite metodo o sistema di trasmissione protetto a loro esclusivamente dedicato, alla documentazione costituente l’offerta tecnica.

I componenti della commissione giudicatrice, con la sottoscrizione del verbale della prima seduta di gara, si impegnano ad utilizzare esclusivamente in proprio la documentazione relativa alla procedura, con vincolo di assoluta segretezza.

Successivamente, in un’altra seduta virtuale, la Commissione giudicatrice darà lettura dei punteggi delle offerte tecniche.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede all’apertura delle buste economiche e, quindi, alla valutazione delle offerte economiche, e successivamente alla formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell’offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l’offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un’offerta migliorativa sul prezzo entro un giorno. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste all’articolo 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l’ex aequo la commissione procede mediante il sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l’ora del sorteggio secondo le modalità previste all’articolo 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibili ai concorrenti i prezzi offerti.

All’esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria e comunica la proposta di aggiudicazione al RUP che, qualora necessario, procede alla verifica dell’anomalia ai sensi dell’art. 110 del Codice e secondo le modalità indicate al seguente

paragrafo 19.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;

Le esclusioni verranno comunicate agli operatori economici esclusi ai sensi dell'art. 90 del Codice.

19. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che, ai sensi dell'articolo 110 del Codice, ottengono contemporaneamente:

- un punteggio relativo all'elemento prezzo pari o superiore ai quattro quinti del punteggio (peso o ponderazione) massimo attribuibile allo stesso elemento;
- la somma dei punteggi relativi a tutti gli elementi diversi dal prezzo, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei punteggi massimi attribuibili a tutti i predetti elementi. Si precisa che sarà considerato il punteggio ottenuto prima delle riparametrazioni.

In ogni caso sono considerate anormalmente basse le offerte che incorrono nelle accezioni previste dall'art. 110, comma 5, del Codice, ovvero se l'offerta:

- a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali;
- b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119 in materia di subappalto;⁷
- c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

⁷ Il subappalto non é ammesso nella presente procedura di gara.

- d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Tuttavia, a fini acceleratori e di semplificazione si invitano i concorrenti ad allegare, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

20. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra, la proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Il concorrente proposto per l'aggiudicazione invia tramite Sintel la documentazione probatoria dei requisiti premiali entro i successivi 3 giorni.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida.

Ai sensi dell'art. 108, comma 10, del Codice, qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti in

capo all'offerente ed è immediatamente efficace (art. 17, comma 5, del Codice). In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC, ad incamerare la garanzia provvisoria (se è stata richiesta). Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo, altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipula del contratto ha luogo entro i successivi sessanta giorni (art. 18, comma 2, del Codice) salvo differimento a seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale secondo l'articolo 54 del Codice.

Ai sensi dei commi 5 e 6 dell'art. 18 del Codice, se la stipula del contratto non avviene nel suddetto termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali. Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso (comma 7 ult. cit.).

21. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'art.36 del Codice:

- 1) l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione sono resi disponibili, attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 25 utilizzata dalla CUC o dall'ente concedente, a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi contestualmente alla comunicazione digitale dell'aggiudicazione ai sensi dell'articolo 90;
- 2) gli operatori economici collocatisi nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, gli atti di cui al comma 1,

nonché le offerte dagli stessi presentate;

3) nella comunicazione dell'aggiudicazione di cui al comma 1, la stazione appaltante o l'ente concedente dà anche atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte di cui ai commi 1 e 2, indicate dagli operatori ai sensi dell'articolo 35, comma 4, lettera a).

22. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica o comunicazione o dalla piena conoscenza dello stesso.

23. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il Comune di Verona, in qualità di titolare (con sede in Piazza Bra, 1 – 37121 Verona; email: protocollo.informatico@comune.verona.it; PEC: protocollo.informatico@pec.comune.verona.it; centralino: +39 045/8077111), tratterà i dati personali raccolti, con modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici, in relazione alla procedura di gara avviata e correlata alla stipula ed esecuzione del contratto.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente lo svolgimento degli adempimenti procedurali.

I dati saranno trattati per tutto il tempo del procedimento e, successivamente alla sua cessazione, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del Comune di Verona o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi

specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679). L'apposita istanza è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati personali, Piazza Bra, 1 – 37121 Verona, email: rpd@comune.verona.it; PEC: rpd@pec.comune.verona.it

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali (con sede in Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma; email: garante@gpdp.it; PEC: protocollo@pec.gpdp.it) quale autorità di controllo nazionale secondo le procedure previste (art. 77 del Regolamento (UE) 2016/679) o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento (UE) 2016/679).

TEMPO PER LE FAMIGLIE 2025/26 2026/27 2027/28 con facoltà di proroga

Quadro Economico e Base d'asta		
COSTI ANNUALI	Immobile comunale	%
N° Educatore	€ 13.042,50	74,35
Materiale didattico: cancelleria, giochi, laboratori, merende	€ 2.000,00	11,40
Spese di amministrazione: commercialista, imposte, assicurazione, ecc.	€ 500,00	2,85
Varie	€ 500,00	2,85
Utile d'impresa	€ 1.500,00	8,55
Totali annui per n° 1 servizio	€ 17.543,00	100,00
Totale annuo per n°2 servizi	€ 35.086,00	

DURATA APPALTO **3** anni ed.

BASI D'ASTA	
Lotto 1: SERVIZIO S.Procolo Navigatori + SERVIZIO Valdonega	€ 105.258,00
Lotto 2: SERVIZIO Cadidavid + SERVIZIO S.Pancrazio	€ 105.258,00

ORE ANNUE DI SERVIZIO	
Ore giornaliere di servizio	3
Giornate di servizio (da lunedì a venerdì)	5
Totale settimane annue (n°11+20 da definire)	30
Numero ore annue	450
Ore Laboratori annue	60
Ore annue formazione obbligatoria	45
TOTALE ORE ANNUE	555

Costo totale manodopera annuo per n.1 servizio (Liv.D2)	€ 13.042,50
---	--------------------

IMPORTO COMPLESSIVO dell'APPALTO (al netto iva)		
TOTALE	€	210.516,00
Oneri sic.da rischi interferenziali	€	-
QUINTO D'OBBLIGO	€	42.103,20
REVISIONE PREZZO	€	1.403,00
PROROGA	€	210.516,00
TOTALE	€	464.538,00

TEMPO PER LA FAMIGLIA 2025/26 – 2026/27 - 2027/28

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

INDICE

- 1) OGGETTO DEL SERVIZIO E FINALITÀ
- 2) LOTTI DI GARA
- 3) DURATA DEL SERVIZIO - PROROGA
- 4) QUOTA DI PARTECIPAZIONE
- 5) PERSONALE DEL COMUNE DI VERONA
- 6) PERSONALE DELLA DITTA
- 7) CLAUSOLE SOCIALI
- 8) PRESTAZIONI GARANTITE
- 9) OBBLIGO FORMATIVO DEGLI EDUCATORI
- 10) SUPERVISIONE E VERIFICA
- 11) CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
- 12) CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI
- 13) PAGAMENTO CORRISPETTIVO – QUINTO D'OBBLIGO – REVISIONE PREZZI
- 14) INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI
- 15) RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
- 16) TITOLARITÀ DEI SERVIZI E INFORMAZIONE
- 17) REGOLAMENTO RECANTE IL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI
- 18) PATTO DI INTEGRITÀ
- 19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
- 20) RINVII

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL SERVIZIO E FINALITÀ

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio educativo "Tempo per la famiglia" (di seguito denominato "servizio"), come definito all'art. 28 lett. a) della parte 2^a del Regolamento comunale del sistema dei servizi per la prima infanzia (di seguito denominato "regolamento nidi").

Finalità, requisiti e modalità di svolgimento del servizio sono disciplinati dal presente Capitolato e dagli artt. 29 e seguenti del regolamento nidi.

Il servizio dovrà consistere in attività offerte ai bambini ed agli adulti che li accompagnano.

Le attività a favore degli adulti:

a) confronto e affiancamento educativo: rivolto ai genitori che chiedono un tempo di ascolto per i loro quesiti o riflessioni sul percorso di crescita dei loro bambini. L'incontro assume lo stile della facilitazione e della ricerca affiancata, promuove processi di confronto e dialogo tra adulti su temi di interesse educativo. Gli educatori sono a disposizione per accogliere con partecipazione i contenuti espressi dai genitori, approfondendone gli aspetti pedagogici ed educativi in momenti individuali o di gruppo;

b) attività laboratoriali per genitori: volte a facilitare la relazione, l'aggregazione sociale e la riflessione educativa;

c) feste e iniziative pubbliche e culturali;

d) informazione: è uno spazio in cui viene data visibilità ed accesso alle informazioni sui servizi pubblici e privati relativi ai bambini da 0 a 6 anni ed alle famiglie, quali:

- iscrizioni ai nidi e scuole dell'infanzia;
- iniziative educative e culturali: atelier, ludoteche, biblioteche, seminari cittadini e convegni;
- servizi sociali, sanitari e di prevenzione, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, distretti, ecc;
- associazioni di auto aiuto.

Le attività a favore dei bambini:

- a) esperienze ludiche ed esplorative: attività di gioco libero con predisposizione di spazi e materiali da parte di adulti educatori. Si dà rilievo al gioco libero attraverso il quale bambine e bambini possono autonomamente esprimersi e incontrare coetanei;
- b) esperienze ludico motorie e di socializzazione progettate e condotte dall'adulto;
- c) attività per i più piccoli e le loro mamme o papà (massaggio, "cestino dei tesori", movimento, ecc.) in spazi/tempo a loro specificatamente dedicati;
- d) attività di pasticciamento, manipolazione, di esplorazione di materiali naturali, per offrire occasioni ludiche raramente sperimentate a casa;
- e) attività artistico - espressive quali ad esempio: laboratori dei burattini, mimo, musica, pittura realizzate in modo che i bambini si sentano attivi e protagonisti;
- f) esperienze di incontro con il libro, racconto e narrazione.
- g) proposte specializzate negli ambiti indicati ai punti precedenti, condotte da operatore esperto in co-conduzione con educatrice del servizio (almeno trenta incontri di due ore ogni anno educativo, per un totale di 60 ore annuali);



**Comune
di Verona**

Servizi Formativi e dell'Istruzione

f) Per il solo Tempo per la famiglia "*La casetta del Porto*" via De Ambrogi, 2 Verona, l'aggiudicatario dovrà prevedere la seguente attività in sostituzione del punto g) del presente articolo:

- proposta di percorsi di lettura a gruppi di bambini compresi nella fascia zero-sei e agli adulti accompagnatori, non necessariamente iscritti al tempo per la famiglia. Gli incontri di 1,30 nella fascia oraria 15.00-18.00, dovranno essere proposti per 1 o 2 pomeriggi settimanali per un totale di 60 ore annuali, secondo una progettualità condivisa con la coordinatrice pedagogica del Comune di Verona di riferimento del Servizio.

ARTICOLO 2 - LOTTI di GARA

Il servizio si articola in 2 lotti, corrispondenti a 4 servizi.

I lotti 1 e 2 comprendono due servizi ciascuno, da gestire presso edifici messi a disposizione gratuitamente dal Comune di Verona.

Per ciascun servizio il numero indicativo di famiglie utenti del servizio potrà essere di 45/55 circa; il numero indicativo dei bambini iscritti potrà essere di 45/65 circa.

LOTTO 1

Tempo per la famiglia "*Il Boccio*" via Marin Faliero, 73/C Verona.

Tempo per la famiglia "*Il Cerchio*" via Castello S.Felice, 6 Verona

LOTTO 2

Tempo per la famiglia "*La casetta del Porto*" via De Ambrogi, 2 Verona.

Tempo per la famiglia "*Il Tesoro*" via Francesco Carmagnola 34 , Verona.

ARTICOLO 3 - DURATA DEL SERVIZIO - PROROGA

Il servizio dovrà essere svolto:

- dal lunedì al venerdì
- per 15 ore settimanali: 3 ore al mattino dalle ore 9.30 alle 12.30
- per 30 settimane annuali: da suddividere tra ottobre e maggio di ciascun anno educativo.

Il servizio sarà sospeso nei giorni festivi, e durante le festività natalizie e pasquali secondo il calendario educativo comunale.

Proroga

E' facoltà del committente prorogare dell'appalto per una pari durata.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione è prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

ARTICOLO 4 - QUOTA DI ISCRIZIONE

La frequenza ad un Tempo per la Famiglia prevede la quota di iscrizione annuale di €50,00 proporzionata ai mesi di frequenza, per l'acquisto di beni di consumo e materiale didattico, versata direttamente al gestore del servizio che ne renderà conto tramite fattura o scontrino fiscale.

L'Amministrazione può prevedere agevolazioni economiche per casi sociali e situazioni di disabilità certificati.

ARTICOLO 5 - PERSONALE DEL COMUNE DI VERONA

Il Comune si avvale di un educatore periodicamente presente nei servizi per monitorare l'andamento, supportare le proposte educative e implementare la consulenza alle famiglie, in riferimento a un coordinatore pedagogico del Servizio Nidi che svolge attività di supervisione, consulenza educativa, sostegno pedagogico e formativo su questioni organizzative e metodologiche.

Il personale del Comune di Verona collabora con i Responsabili, i coordinatori e gli educatori degli Enti Gestori per progettare, monitorare, valutare il servizio erogato, attraverso incontri e periodiche verifiche programmate.

ARTICOLO 6 - PERSONALE DELLA DITTA

1. L'appaltatore garantisce in ogni centro, durante l'orario di apertura, la presenza di un suo educatore. Provvede altresì alle sostituzioni in caso di assenze, prevedendo già all'atto dell'affidamento la riserva di almeno un operatore.
2. Tale educatore dovrà possedere la laurea in Scienze dell'Educazione di 1° livello o uno degli altri titoli di studio previsti per gli educatori dei servizi educativi della prima infanzia (DGRG n.84 del 16-1-2007 Allegato B).
3. L'appaltatore garantisce in ogni centro l'intervento di un operatore esperto per realizzare, in co-conduzione con educatrice del servizio, le proposte specializzate di cui al punto g) dell'art.1.
4. L'appaltatore compila con periodicità mensile le presenze dei bambini su appositi file e li invia agli uffici comunali competenti.
5. Il Comune non ha alcun obbligo nei confronti del personale impiegato dall'Ente affidatario.



**Comune
di Verona**

Servizi Formativi e dell'Istruzione

6. Nel caso del susseguirsi di due segnalazioni negative effettuate dal Dirigente Servizi Zerosei, in relazione al comportamento del personale, l'Ente affidatario deve provvedere all'immediata rimozione e sostituzione della persona.
7. L'appaltatore deve indicare un responsabile che risponde al Comune di Verona in ordine al funzionamento del servizio.
8. L'appaltatore deve ottemperare a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e norme collegate ed in particolare:
 - a. avere nominato il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
 - b. non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdettivi;
 - c. informare, formare e addestrare gli Operatori interessati al servizio oggetto dell'appalto sui rischi relativi all'ambiente di lavoro in generale ed a quelli presenti nella specifica mansione, unitamente alle misure di prevenzione e protezione;
 - d. organizzare la gestione dell'emergenza primo soccorso antincendio ed evacuazione;
 - e. utilizzare macchine, attrezzature, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari ad esse applicabili;
 - f. fornire adeguati dispositivi di protezione individuali, provvedendo al controllo periodico e all'eventuale sostituzione.

ARTICOLO 7 - CLAUSOLE SOCIALI

L'aggiudicatario è tenuto, per i propri addetti (soci e non), al rispetto degli standard di trattamento salariale secondo il C.C.N.L. indicato dalla stazione appaltante, e ad esibire la documentazione attestante l'applicazione contrattuale (modelli INPS, buste paghe etc.).

Art. 102 c.1 lett.a) – Clausola sociale per la stabilità occupazionale del personale impiegato.

Anche ai sensi e per gli effetti di cui al vigente CCNL T151 *Cooperative settore socio-sanitario, assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo*, codice Ateco Q85.1 *Istruzione prescolastica*, l'appaltatore accetta di assumere prioritariamente gli stessi addetti che operano alle dipendenze dell'appaltatore uscente, impiegati nel servizio di cui al presente affidamento ed in possesso dei prescritti requisiti, in numero armonizzabile con la propria organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative previste per l'esecuzione del servizio medesimo.

La previsione di cui al precedente comma costituisce per il committente "clausola sociale" ispirata alla promozione ed alla valorizzazione di esigenze sociali ed in particolare:

- fattore di salvaguardia dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali del predetto personale;



**Comune
di Verona**

Servizi Formativi e dell'Istruzione

- fattore di garanzia del servizio erogato, sussistendo l'interesse pubblico a conservare la professionalità e l'esperienza del personale in servizio in modo da mantenere gli standard qualitativi raggiunti trattandosi di servizio particolarmente delicato per le caratteristiche dell'utenza che richiedono capacità non solo di tipo professionale ma anche di relazione umana.

Gli elenchi del personale attualmente impiegato dal contraente uscente sono allegati alla determinazione dirigenziale di indizione.

Art. 102 c.1 lett.b) – Clausola sociale a garanzia dell'applicazione dei CCNL

L'appaltatore si impegna a garantire quanto previsto dalla norma.

Art. 102 c.1 lett.c) - Clausola sociale per le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate

L'aggiudicatario deve inoltre garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

Relazione di genere

L'aggiudicatario non tenuto a presentare il rapporto ai sensi dell'allegato II.3 art.1 co.1 dlgs 36/2023, che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, deve presentare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere prevista dall'allegato II.3 art.1 comma 2 dlgs 36/2023.

Penale in caso di inadempimento all'art.14.2.

Certificazione e relazione - Legge 68-1999

L'aggiudicatario non tenuto a presentare il rapporto ai sensi dell'allegato II.3 art.1 co.1 dlgs 36/2023, che occupa un numero pari o superiore a 15 dipendenti, deve presentare entro 6 mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione e la relazione prevista dall'art.1 comma 3 All.II.3 dlgs 36/2023.

Penale in caso di inadempimento all'art.14.2.

Riserva del 30% all'occupazione giovanile e femminile

Assunzione dell'obbligo di cui allegato II.3 art.1 comma 4 dlgs 36/2023.

Penale in caso di inadempimento all'art.14.2.

ARTICOLO 8 - PRESTAZIONI GARANTITE

L'appaltatore è tenuto a fornire tutti i materiali, le attrezzature e il personale necessari alla prestazione del servizio.

La pulizia, quotidiana ed accurata, deve avvenire con detergenti non tossici.

Pulizia dei materiali.

I giocattoli e le strutture gioco devono essere lavati periodicamente dal personale dell'appaltatore.

Le stoviglie e il materiale di cucina per le merende dei bambini e intrattenimento degli adulti devono essere conservati in appositi contenitori chiusi che ne consentano l'igiene.

Igiene e Salute dei bambini

Gli alimenti per le merende o piccole colazioni devono essere custoditi in confezioni integre e adeguatamente protette.

I genitori o gli accompagnatori sono tenuti ad informare gli operatori del centro di eventuali problemi di salute o malattie infettive dei bambini (Protocollo igienico sanitario Asilo Nido e strutture similari Comune di Verona ULSS n. 20 - 6 novembre 2007).

Sarà cura degli operatori rendere edotti i genitori o accompagnatori di tale obbligo.

ARTICOLO 9 - OBBLIGO FORMATIVO DEGLI EDUCATORI

In aggiunta al servizio educativo nella durata sopra prevista, gli educatori sono tenuti a partecipare alla formazione di 45 ore in ogni anno educativo, organizzata dal Comune di Verona con le seguenti modalità:

- percorsi di aggiornamento frequentati insieme ad operatori di altri centri secondo le esigenze formative espresse;
- incontri con esperti su tematiche educative;
- incontri e confronto con gli operatori di altri centri;
- supervisione, monitoraggio e verifica con il Coordinamento Pedagogico e la Responsabile Pedagogica Nidi del Comune di Verona.

ARTICOLO 10 - SUPERVISIONE E VERIFICA

Il servizio è supervisionato e monitorato dal Coordinamento Pedagogico del Servizio Nidi e mediante un'equipe di lavoro alla quale prendono parte il Responsabile Pedagogico Nidi, un Coordinatore Pedagogico, un Educatore comunale, i Referenti dei gestori.

La qualità viene accertata attraverso le verifiche periodiche effettuate dal Coordinamento Pedagogico del Servizio Nidi, anche attraverso eventuali questionari di soddisfazione.

ARTICOLO 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. Il fornitore è l'unico personalmente responsabile di tutti gli obblighi derivanti dal contratto.

2. Salvo quanto previsto dall'art. 120 co.1 lett.d) D.lgs n. 36/2023, è vietata sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento dei danni e delle spese causati al committente:

- la cessione totale o parziale del contratto;
- la cessione totale o parziale dei crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dei servizi previsti in contratto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del committente.

È in ogni caso vietato ai sensi del comma 2 art.119 del D.lgs. n. 36/2023, pena la decadenza dal servizio, di subappaltare in tutto o in parte l'erogazione del servizio medesimo, data la peculiarità e delicatezza dei servizi educativi rivolti a minori.

ARTICOLO 12 - CAUZIONE E SPESE CONTRATTUALI

1. La cauzione definitiva è il 5% dell'importo contrattuale ai sensi dell'art.53 D.lgs 36/2023.
2. Detta cauzione infruttifera potrà essere costituita con le modalità previste dall'art.117 D.lgs 36/2023. La firma del responsabile dell'Agenzia che rilascia la polizza assicurativa dev'essere autenticata nelle forme di legge qualora l'importo del contratto sia pari o superiore ad € 154.937,07 (art. 23 reg. per la disciplina dei contratti).
3. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché il formale impegno del fideiussore a erogare al committente le somme dovute su semplice richiesta scritta entro quindici giorni dalla medesima.
4. La cauzione definitiva potrà essere svincolata progressivamente a norma del comma art.117 D.lgs 36/2023.
5. In ogni caso resta al committente pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il medesimo dovesse risultare creditore verso il fornitore a qualsiasi titolo.

Sul fornitore graverà l'obbligo, sotto pena di decadenza dell'affidamento dell'appalto, di reintegrare a proprie spese la cauzione ogni volta che ciò si rendesse necessario, entro il termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del relativo provvedimento del committente.

Spese contrattuali

Fanno carico all'aggiudicatario tutti gli oneri, le spese di bollo, scritturazione, copie di eventuali registrazioni del contratto, secondo le tariffe di legge.

ARTICOLO 13 – PAGAMENTO CORRISPETTIVO

Il pagamento delle spettanze dell'ente affidatario avverrà con cadenza mensile.

Il pagamento avverrà dietro trasmissione di fatture emesse esclusivamente in formato elettronico attraverso un file XML denominato "fattura Pa" firmato digitalmente ed inviato attraverso un sistema di interscambio (Sdi), entro 30 giorni dalla data di ricevimento, previa verifica della regolarità del servizio svolto.

Le fatture dovranno prevedere la ritenuta dello 0,50% ai sensi dell'art.11 c.6 dlgs 36/2023.

Il Codice unico della Direzione destinataria della fatturazione elettronica è WNMSNU.

Quinto d'obbligo – Art.120 c.9 dlgs 36/2023

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante può imporne all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni del contratto medesimo.

Revisione del prezzo

Il prezzo di aggiudicazione del presente appalto è immodificabile per il primo anno di durata del contratto. Trascorso il primo anno, detto prezzo potrà essere aggiornato (in aumento o in diminuzione con decorrenza dal provvedimento di aggiudicazione) ai sensi dell'art. 60 c.3 dlgs 36/2023 e del suo Allegato II.2 bis, in base alla variazione percentuale dell'indice I.S.T.A.T. nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (PC-FOI).

Il committente accerta la revisione del prezzo e la comunica all'appaltatore, il quale emetterà relativa fattura comprensiva della revisione; l'appaltatore potrà eventualmente contestare il calcolo della revisione tramite pec entro 15 giorni dalla comunicazione.

Tracciabilità flussi

L'aggiudicatario del servizio deve assumere l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 Agosto 2010, n. 136 e s.m.. A tal fine si impegna:

- a) ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente servizio;
- b) a comunicare al Comune di Verona gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
- c) a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture oggetto del presente servizio, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
- d) se ha notizia dell'inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia il Comune di Verona sia la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai fini di verificare l'applicazione della norma, il Comune di Verona potrà richiedere all'aggiudicatario copia dei contratti di cui alla precedente lettera c); l'aggiudicatario si impegna sin d'ora a provvedere ad adempiere alla richiesta entro i termini che verranno dati.

Il contratto con codesta Ditta affidataria verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A..

Clausola risolutiva per violazione degli obblighi di tracciabilità

Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e successive modificazioni, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

ARTICOLO 14 - INADEMPIMENTI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PENALI

14.1 Risoluzione

Il Comune di Verona si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza applicazione di penali a proprio carico e fatto salvo ogni eventuale atto che si rendesse necessario a tutela del pubblico interesse o a causa dei maggiori danni subiti, nei seguenti casi:

- per inadempimento contrattuale comunque determinato o per prestazione professionale irregolare o giudicata scarsamente produttiva e insufficiente;
- per sopravvenuta insussistenza della causa del contratto per effetto di legge o anche di atti riorganizzativi dei servizi dell'Ente, che rendessero superata la necessità del servizio richiesto;
- in ogni ipotesi in cui il Comune di Verona ritenga non più sussistenti i presupposti e le condizioni ottimali per la prosecuzione del contratto;
- in caso di accertate inadempienze o gravi negligenze dell'appaltatore in materia di obblighi previdenziali, assicurativi e contrattuali;
- in caso di cessazione dell'attività dell'appaltatore per procedure di concordato preventivo, liquidazione coatta, fallimento, conseguenti atti di sequestro o di pignoramento;
- in caso di sospensione del servizio per un periodo pari o superiore a tre giorni lavorativi;
- in ogni altra ipotesi prevista dal DLgs n.36/2023.

La risoluzione del contratto sarà preceduta, ove possibile, da formale diffida ad adempiere entro un termine stabilito dal Comune.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di risoluzione del contratto quando, dopo aver intimato almeno due volte all'appaltatore tramite Pec, una più puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, questi incorra nuovamente nelle irregolarità contestategli o non abbia prodotto controdeduzioni accettate, se richieste.

Rimane, peraltro, in facoltà dell'Amministrazione Comunale di recedere dal contratto quando le inadempienze predette o più gravi dimostrino l'inaffidabilità dell'appaltatore per un corretto espletamento del servizio, fermo restando il diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento.

Inoltre, nel caso di gravi e persistenti carenze nell'effettuazione dei servizi, l'Amministrazione Comunale, per garantirne la continuità, potrà affidare il servizio ad altra ditta in possesso dei necessari requisiti, addebitando la differenza dell'eventuale maggior costo sostenuto mediante compensazione sulle fatture emesse dall'inadempiente e mediante rivalsa sulla cauzione, che dovrà essere immediatamente reintegrata, fatto salvo in ogni caso quanto previsto nel presente articolo.

In tutti i casi di risoluzione, alla ditta spetta esclusivamente il compenso economico maturato per l'attività effettivamente espletata fino al giorno della cessazione del rapporto. In caso di controversie il foro competente è quello di Verona.

14.2 Penali

Ai sensi dell'art. 126 comma 1 dlgs 36/2023:

- è dovuta penale giornaliera per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali del 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Ai sensi dell'art.1 comma 6 dell'Allegato II.3 dlgs 36/2023:

- mancata consegna della relazione di parità di genere prevista dall'art.1 comma 2 All.II.3 dlgs 36/2023, entro 6 mesi dalla stipula del contratto: penale giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo;
- mancata consegna della certificazione e relazione prevista dall'art.1 comma 3 All.II.3 dlgs 36/2023, entro 6 mesi dalla stipula del contratto (legge 68-1999): penale giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo;
- mancata consegna della documentazione comprovante il rispetto degli obblighi previsti dall'art.1 comma 4 All.II.3 dlgs 36/2023 (30% assunzione giovanile e femminile): penale giornaliera dello 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo dalla richiesta del committente (assunzion.

L'Amministrazione procederà al recupero della penalità mediante compensazione sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese dall'aggiudicatario.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA

L'affidatario manleva il Comune di Verona da qualunque responsabilità, civile e penale, verso cose o persone, che dovesse derivare dal comportamento dei propri operatori.

L'ente gestore dovrà provvedere alla copertura assicurativa di prestatori di lavoro, operatori, utenti, volontari, stagisti e/o tirocinanti. Dovrà prevedere inoltre la rifusione dei danni che possano derivare ai bambini per un qualsiasi fatto colposo verificatosi in relazione all'attività svolta.

Il contratto assicurativo dovrà possedere i seguenti massimali minimi:

Responsabilità Civile verso Terzi (bambini): € 1.500.000,00 per ogni sinistro;

Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro: € 1.000.000,00 per ogni sinistro;

Sono comunque a carico dell'ente gestore tutte le responsabilità ed incombenze inerenti la gestione del servizio o derivanti dalla struttura utilizzata.

Allo scopo di prevenire eventuali infortuni, pulizie e manutenzioni dovranno essere effettuate in orario di chiusura del servizio.

ARTICOLO 16 - TITOLARITÀ DEI SERVIZI E INFORMAZIONE

I servizi previsti dal presente Capitolato, ancorché gestiti dalla ditta aggiudicataria, sono servizi pubblici comunali.

La divulgazione pubblica di informazioni, di dati e della loro elaborazione relativa alle attività svolte, è riservata al Comune, eventualmente in collaborazione con la ditta.

ARTICOLO 17 - Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In applicazione dell'art.17 del D.P.R. n.62/2013, l'aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, al rispetto, per quanto compatibili, del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il medesimo D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di Comportamento del Comune di Verona approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 49 del 5 marzo 2014, dichiarata immediatamente eseguibile, che si consegnano al Fornitore tramite comunicazione dell'indirizzo del sito di questo Comune in cui tali atti sono in pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente "http://portale.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=37979".

L'aggiudicatario è tenuto a sua volta a consegnarne copia agli operatori che saranno impiegati nel servizio fornito. La violazione degli obblighi di comportamento costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale ai sensi dell'art. 2, comma 3, del citato D.P.R. n. 62/2013.

ARTICOLO 18 – PATTO di INTEGRITA'

L'aggiudicatario si impegna a rispettare tutte le disposizioni contenute nel Patto di Integrità, allegato al presente capitolato speciale.

In caso di violazioni il Comune di Verona si riserva di applicare anche in via cumulativa le sanzioni elencate all'art. 4 del Patto di Integrità medesimo.

ARTICOLO 19 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali dei contraenti contenuti nel presente atto sono trattati per le finalità correlate alla stipula ed all'esecuzione del contratto, in attuazione dei compiti di interesse pubblico perseguiti dal Comune di Verona conformemente al Regolamento UE/2016/679.

Trattamento dati affidato all'esterno. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento UE/2016/679, il contraente affidatario del servizio prende atto che l'affidamento comporta l'assunzione del ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali di cui venga a conoscenza, nel corso dell'esecuzione degli obblighi previsti nel presente contratto. In relazione al suddetto trattamento si impegna ad adempiere ai compiti indicati nell'accordo sottoscritto, che forma parte integrante del presente contratto.

Qualora il responsabile del trattamento intenda ricorrere a un altro responsabile (cosiddetto sub-responsabile), si impegna a chiedere preventivamente una autorizzazione scritta, specifica o generale, al titolare del trattamento (Comune di Verona), in conformità all'articolo 28 comma 2 del Regolamento UE/2016/679. In tale ipotesi, su tale altro responsabile ricadono gli stessi obblighi in materia di protezione dei dati contenuti nel presente contratto tra il titolare e il responsabile ai sensi dell'articolo 28 comma 4 del Regolamento UE/2016/679.

ARTICOLO 20 – RINVII

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si intendono richiamate tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ed in modo particolare la parte 2^a del Regolamento comunale del sistema dei servizi per la prima infanzia.

TEMPO PER LE FAMIGLIE 2025/26 2026/27 2027/28 con facoltà di proroga

LOTTE 1 e 2

Criteri di valutazione dell'Offerta Tecnica

N°	CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTI MAX	Sub criteri	Punti
1	<p>PROGETTO EDUCATIVO: descrizione con particolare attenzione agli interventi a sostegno della genitorialità, alla consulenza educativa su contenuti relativi alla crescita evolutiva dei bambini. Il progetto, nello specifico, deve indicare: le finalità, gli obiettivi, le attività rivolte ai bambini e ai genitori, le procedure di valutazione dell'efficacia e di verifica.</p> <p>Il progetto non dovrà superare le 30 facciate (comprese le dichiarazioni di cui ai punti successivi), formato A4 di 35 righe ciascuna, carattere Arial 12.</p>	47	Completezza, coerenza e originalità del progetto, sue finalità e obiettivi	14
			Organizzazione e modalità di gestione del servizio, attività psico-pedagogiche e laboratori	14
			Modalità di sostegno della funzione genitoriale	7
			Valenza educativa del percorso rivolto ai bambini, con particolare attenzione alla valorizzazione dell'autonomia, dell'esplorazione e della relazione sociale.	6
			Organizzazione ludico-educativa degli spazi, arredi e materiali didattici	2
2	<p>GESTIONE e ORGANIZZAZIONE del PERSONALE</p>	3	Integrazione di bambini con disabilità, sostegno di famiglie con problematicità o diversa origine culturale.	4
			Efficienza delle modalità organizzative. Continuità e stabilità degli operatori, contenimento del turn over.	1
			Criteri e tempi per la sostituzione degli operatori assenti, comprese assenze impreviste e non programmate.	1
3	<p>ESPERIENZA LAVORATIVA di una delle due educatrici in: servizi alla prima infanzia fascia 0/3 anni insieme ai loro genitori (Tempi per la Famiglia, Centri per bambini e genitori, Luoghi di ascolto/sostegno alla relazione genitore/bambino).</p> <p>Da dichiarare all'interno del Progetto</p>	9	Criteri e procedure di valutazione/verifica del lavoro del personale.	1
			oltre 1.200 ore	9
			> 800 fino a 1.200 ore	6
			> 400 ore fino a 800 ore	4
4	<p>ESPERIENZA LAVORATIVA di una delle due educatrici in: servizi alla prima infanzia fascia 0/3 anni.</p> <p>Da dichiarare all'interno del Progetto</p>	9	Fino a 400 ore	3,00
			oltre 1.200 ore	9
			> 800 fino a 1.200 ore	6
			> 400 ore fino a 800 ore	4
			Fino a 400 ore	3,00

5	Certificato qualità UNI EN ISO 9001: 2015 (da tutti i partecipanti al raggruppamento)	2	Il Funzionario Incaricato	1	T
	Certificato parità di genere UNI/PDR 125:2002 art.108 c.7 dlgs 36/2023 (da tutti i partecipanti al raggruppamento)		70	1	